

Allegato 2

Al regolamento Luiss Sport Program:
Linee guida Team Associazione Sportiva Luiss

Premessa

L'Associazione Sportiva Luiss viene costituita nel 1999 per favorire e diffondere la pratica dello sport all'interno dell'Ateneo, contribuendo alla socializzazione, al fair play, al rispetto delle regole e al benessere degli studenti.

Art. 1

Oggetto

Il presente allegato ha ad oggetto le linee guida che gli studenti-atleti dei Team dell'Associazione Sportiva Luiss devono rispettare. Tali norme integrano quanto previsto dal Regolamento **Luiss Sport Program** (di seguito, per brevità, "Regolamento LSP"), al quale si rimanda per gli aspetti qui non trattati, e dal **Codice Etico** sottoscritto dagli studenti al momento dell'immatricolazione all'Università Luiss Guido Carli.

Art. 2

Borse di studio

Le borse di studio potranno prevedere l'esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo unico universitario e hanno durata pari all'anno accademico di riferimento. Le prestazioni sportive, al pari dei risultati universitari, saranno oggetto di valutazione da parte dello Staff Tecnico e della Direzione Sportiva ai fini di eventuale riconferma, secondo le modalità stabilite dall'**art. 9 del Regolamento LSP**.

Qualora lo studente-atleta sia beneficiario della Borsa di studio ai sensi dell'**art. 6 del Regolamento LSP**, dovrà acquisire, nell'anno accademico di riferimento, almeno il **50%** dei Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal proprio piano di studi per il mantenimento della borsa di studio per il successivo anno accademico.

Sarà preso in considerazione, per una valutazione congiunta, anche il comportamento adottato da ciascun studente-atleta nel rispetto dei principi specificati nel successivo **art. 3**.

Art. 3

Comportamento

Gli studenti-atleti dovranno tenere un comportamento esemplare per i colleghi universitari e i compagni di squadra, dimostrando impegno e costanza nello studio e nello svolgimento dell'attività sportiva all'interno del Team dell'Associazione Sportiva Luiss.

In particolare, gli studenti-atleti dovranno:

- a. rispettare l'immagine dell'Università Luiss Guido Carli e dell'Associazione Sportiva Luiss non compiendo atti tali da lederne la reputazione e/o la dignità, anche attraverso l'utilizzo di mezzi diretti e indiretti;
- b. tenere un comportamento leale, corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti dell'Università Luiss Guido Carli, dei compagni e degli avversari di gioco;
- c. astenersi, durante gli allenamenti e le gare, dal compiere atti violenti e/o in grado di nuocere l'integrità fisica e/o morale dei componenti del Team, degli avversari, della Direzione Sportiva, degli ufficiali di gara;

- d. tenere un comportamento educato e consono all'interno e all'esterno dell'Ateneo, utilizzando attraverso qualunque mezzo, anche e soprattutto social network, un linguaggio che non sia volgare, minaccioso ovvero discriminatorio;
- e. indossare l'abbigliamento tecnico-sportivo e di rappresentanza fornito dall'Associazione Sportiva Luiss durante le attività, quali eventi istituzionali, gare ufficiali, amichevoli e allenamenti, attenendosi alle direttive impartite di volta in volta dallo Staff Tecnico e/o dalla Direzione Sportiva;
- f. tenere durante la frequenza delle lezioni e negli ambienti universitari un adeguato dress code e qualora possibile indossare il materiale sportivo in dotazione che permetta di essere riconosciuti come tali;
- g. versare per ciascun anno sportivo, qualora prevista e richiesta, la quota inerente al parziale contributo per la copertura assicurativa;
- h. fornire relativa certificazione medica richiesta per l'attività sportiva di riferimento.

Art. 4

Programmi, allenamenti, gare

Lo Staff Tecnico dell'Associazione Sportiva Luiss dovrà pianificare l'attività sportiva da effettuare, specificando orari e giorni, dandone comunicazione agli studenti-atleti in tempo utile.

Gli atleti dovranno arrivare puntuali agli allenamenti e ad ogni altro evento, come da indicazioni dello Staff.

Ogni Team deve essere autonomo nella gestione delle attrezzature, avendo cura di non danneggiarle, in accordo con la Direzione Sportiva e lo Staff Tecnico.

In caso di ripetute assenze ingiustificate dagli allenamenti, sarà facoltà dello Staff Tecnico, sentito il parere della Direzione Sportiva, escludere dal Team lo studente-atleta che sarà anche tenuto alla riconsegna di tutto il materiale tecnico ricevuto. Saranno tollerati esclusivamente assenze e/o ritardi dovuti a casi fortuiti e forza maggiore e, in ogni caso, dovranno essere comunicati allo Staff Tecnico.

In occasione delle trasferte, si precisa che gli studenti-atleti dovranno coordinarsi con lo Staff Tecnico sulle modalità di raggiungimento della località di gioco. È fatto anche obbligo agli atleti non convocati di assistere alle gare in casa ed a quelle in trasferta, fatta eccezione di eventuali deroghe concesse. Tali disposizioni si applicano anche agli atleti infortunati, salvo eccezioni espressamente autorizzate dallo Staff Tecnico e/o personale medico.

Art. 5

Partecipazione ad eventi istituzionali

I Team dell'Associazione Sportiva Luiss sono tenuti a presenziare agli eventi organizzati, per i quali riceveranno apposita comunicazione o convocazione.

Eventuali indisponibilità, per oggettivi impedimenti, andranno comunicate in tempo utile all'Ufficio Sport. Come indicato nell'**art. 3, paragrafo e)**, gli studenti-atleti dovranno indossare l'abbigliamento di rappresentanza appositamente fornito.

Art. 6

Utilizzo servizi presso le residenze universitarie

Gli studenti-atleti che beneficiano anche del vitto e/o alloggio presso le residenze universitarie, sono tenuti:

- a. a rispettare le regole interne e le direttive impartite dalla Direzione della residenza;
- b. a mantenere le condizioni di decoro, ordine, pulizia ed igiene, evitando ogni forma di spreco. Negli spazi comuni sono prescritti una condotta, un linguaggio e un abbigliamento decoroso;
- c. ad avere un comportamento ispirato al rispetto di tutti i componenti della comunità, tenendo conto delle attività svolte e delle necessità di ciascuno, al fine di contribuire al mantenimento di un ambiente ideale allo studio e alla crescita umana e personale;
- d. ad utilizzare l'alloggio assegnato per l'anno accademico di riferimento senza possibilità di scambiarlo con altri atleti. Di esso, arredato e corredato, l'atleta è responsabile personalmente (in solido con il compagno di stanza). È vietata qualsiasi modifica alla sistemazione logistica degli arredi, salvo esplicita autorizzazione da parte del Direttore della residenza;
- e. ad evitare rumori che impediscano lo studio e il riposo, specialmente negli orari notturni;
- f. a partecipare agli incontri organizzati dalla Direzione della residenza, concordati con la Dirigenza dell'Associazione Sportiva Luiss;
- g. ad informare costantemente la Dirigenza Sportiva e lo Staff Tecnico riguardo il normale svolgimento delle attività quotidiane e, con assoluta tempestività, segnalare altrui comportamenti contrari a quanto indicato o anche solo potenzialmente irregolari, anomali nonché rischiosi per persone o cose.

Art. 7

Assenze per festività e richiesta permessi

Durante la stagione sportiva di riferimento, previa richiesta motivata, gli studenti-atleti potranno usufruire di permessi temporanei per allontanarsi dall'Università Luiss Guido Carli, solo dopo aver ottenuta la necessaria autorizzazione dallo Staff Tecnico e/o dalla Direzione Sportiva.

Art. 8

Codice antidoping

Gli studenti-atleti devono astenersi dall'assumere comportamenti tali da nuocere alla propria e all'altrui salute.

Gli studenti-atleti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare il codice antidoping, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, in vigore per l'anno sportivo in corso, nonché di seguire le norme della Federazione italiana di riferimento, cui il presente regolamento rimanda.

A tal proposito, gli studenti-atleti dell'Associazione Sportiva Luiss dovranno concordare con lo Staff medico l'eventuale assunzione di qualsiasi farmaco.

Art. 9

Divieto di effettuare scommesse

Agli studenti-atleti del nostro Ateneo è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse riguardanti i Campionati giocati da tutti i Team dell'Associazione Sportiva Luiss, direttamente o attraverso terze persone, anche presso soggetti autorizzati a riceverle.

Altresì è fatto divieto di non alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara (ufficiale o amichevole) ovvero assicurare un indebito vantaggio a terzi, ricordando che gli studenti-atleti devono rispettare le norme etiche stabilite dal Libro Bianco sullo Sport dell'11 luglio 2007.

Art. 10

Sanzioni

In coerenza con quanto previsto dall'**art. 10 del Regolamento LSP**, nel caso di non rispetto delle disposizioni indicate nel presente allegato sono previste le seguenti tipologie di sanzioni:

- 1) Richiamo scritto;
- 2) Sospensione temporanea dalle attività sportive;
- 3) Revoca della borsa di studio e allontanamento da tutte le attività sportive dell'Ateneo.

Tali sanzioni si applicano valutando la natura della violazione in base ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed equità. In caso di sanzioni reiterate ed in caso di sospensione temporanea, è prevista, in aggiunta, una limitazione temporanea e/o permanente dei diritti acquisiti sui servizi attribuiti a ciascun atleta.

Le sanzioni sono da intendersi cumulative.